



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 e s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933 ed in particolare gli artt. 111 e 169;

VISTO l'art. 15, secondo comma, della Legge n. 311 del 18.03.1958;

VISTO l'articolo 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO il decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art.7;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico amministrativo;

VISTO il Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Dr. Repertorio n. 1180/2014 del 03.04.2014, ed in particolare l'art.1;

RITENUTO necessario apportare modifiche riguardanti la procedura di richiesta di attribuzione dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 07 marzo 2018 con la quale si approvano le modifiche, apportate al Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell'Università degli Studi di Palermo;

DECRETA

di emanare il *Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell'Università degli Studi di Palermo* nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI RICONOSCIMENTI ONORIFICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Premessa

Con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Palermo intende disciplinare, conformemente alle normative vigenti, le modalità per l'attribuzione di riconoscimenti onorifici a persone o enti che, con il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita dell'Ateneo, alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze o si siano distinti per atti e comportamenti degni di alta considerazione civile.

TITOLO I

PERSONALE DI ATENEO

SEZIONE I

Onorificenze al personale docente

Art. 1 - Professore Emerito e Professore Onorario

1. Il titolo di “Professore Emerito” può essere conferito ai professori ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:

- a) abbiano maturato almeno 20 anni di servizio in qualità di professore ordinario. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo;
- b) si siano distinti nel favorire lo sviluppo dell'Ateneo e l'armonia della comunità accademica, abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice etico, e non abbiano causato discredito o leso il prestigio dell'Ateneo ;
- c) abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso un'attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della produzione scientifica, nonché in ragione della qualità del loro più generale impegno culturale e civile;
- d) alla data di presentazione della proposta di candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

2. Il titolo di “Professore Onorario” può essere conferito ai professori ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:

- a) abbiano maturato almeno 35 anni di servizio nei ruoli della docenza universitaria, di cui almeno 15 in qualità di professore ordinario. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo;

- b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice etico e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell'Ateneo;
- c) godano di acclarato prestigio, attestato dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della loro produzione scientifica;
- d) alla data di presentazione della proposta di candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

3. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” i seguenti presupposti:

- a) aver contribuito in modo significativo all'innovazione nel campo della didattica o all'organizzazione della ricerca;
- b) aver ricoperto incarichi scientifici e istituzionali, quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali, la direzione di riviste o collane editoriali, il coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale;
- c) aver ottenuto prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- d) aver assunto cariche accademiche di rilevante responsabilità;
- e) avere assunto incarichi extra-accademici che, per tipologia e natura, possono aver contribuito a elevare il prestigio dell'Università.

4. I titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” non possono essere proposti per docenti che

- a) abbiano riportato una condanna definitiva per i reati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modifiche e integrazioni;
- b) siano stati riconosciuti responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati a una pubblica amministrazione, con dolo o colpa grave;
- c) abbiano subito una sanzione disciplinare;
- d) abbiano subito una sanzione per violazione del Codice etico.

5. La proposta per il conferimento del titolo può essere presentata da un professore ordinario appartenente al Dipartimento di ultima afferenza del candidato. La proposta deve essere sostenuta da cinque lettere sottoscritte da professori ordinari di riconosciuto valore accademico della medesima area culturale di cui almeno due di docenti di atenei stranieri che illustrino i meriti scientifici del candidato. La proposta è, altresì, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal candidato.

6. La proposta, unitamente alle lettere di presentazione e alla relazione sull'attività scientifica, didattica e istituzionale, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del candidato. La proposta è approvata con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. La delibera del Consiglio di Dipartimento è sottoposta al Senato Accademico per la valutazione e approvazione finale. Il Senato Accademico si pronuncia in particolare sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), nonché sull'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste al precedente comma 4.

8. Il Rettore provvede a trasmettere la proposta di conferimento del titolo, approvata dal Senato Accademico, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.

9. I titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" hanno efficacia decorrente dalla data del Decreto Ministeriale di conferimento degli stessi.

10. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari competono le prerogative accademiche previste dalla normativa generale e da eventuali atti deliberativi degli organi di governo dell'Ateneo. Previa verifica degli spazi disponibili e delle risorse economico-finanziarie, il Dipartimento, in relazione alla persistenza dell'attività di ricerca presso l'Ateneo, riserva al Professore Emerito e al Professore Onorario l'uso di idoneo ambiente. I Professori Emeriti e i Professori Onorari, in relazione agli specifici argomenti attinenti la loro attività di ricerca, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento interessato.

SEZIONE II

Riconoscimento al personale tecnico -amministrativo e bibliotecario

Art. 2 - Menzione d'onore

1. Al personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo può essere attribuita la "Menzione d'Onore".
2. Per il conferimento del titolo è necessario che il dipendente possenga i seguenti requisiti:
 - aver svolto, in Ateneo, continuativa attività lavorativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo minimo di venticinque anni;
 - essere stato collocato in quiescenza, avendo raggiunto i requisiti massimi previsti dalle leggi vigenti in materia e non aver fruito, su propria richiesta, di pensionamento anticipato;
 - non essere incorso in procedimenti disciplinari di alcun genere né aver mai violato il Codice Etico;

- aver ottenuto con continuità, almeno negli ultimi dieci anni di servizio, una valutazione riconducibile alla fascia “eccellente” secondo il Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico amministrativo;
 - essersi distinto per particolari doti di laboriosità, irreprensibile condotta, dedizione al lavoro, leale collaborazione nei confronti dell’Amministrazione, attiva partecipazione all’innovazione di processi, imparzialità ed operosa disponibilità nei confronti dell’utenza.
3. La proposta deve essere inoltrata entro un anno dal collocamento a riposo dell’interessato e può pervenire dal Rettore, dal Direttore Generale, ovvero dal Dirigente, dal Direttore di Dipartimento, dal Presidente della Scuola responsabili della struttura presso la quale il dipendente prestava servizio all’atto del pensionamento. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione da cui si evinca la verifica dei requisiti richiesti al punto 2 del presente articolo.
 4. Salvo che la proposta di conferimento dell’onorificenza pervenga dal Rettore o dal Direttore Generale, la stessa, prima di essere vagliata dalla Commissione regolarmente nominata ai sensi dell’articolo 8, è inviata al Direttore Generale per l’emissione di parere obbligatorio.

TITOLO II

RICONOSCIMENTI A PERSONALITÀ ESTERNE ALL’ATENEO

Art. 3 - Laurea e Dottorato *honoris causa*

1. La “Laurea *honoris causa*” e il “Dottorato *honoris causa*” possono essere conferiti a personalità che si siano particolarmente distinte, con meritata fama, di singolare perizia per attività di studio e di ricerca o di alto valore artistico, culturale e sociale, riconosciute a livello nazionale e internazionale.
 - 1.1. Il “Dottorato *honoris causa*” può essere conferito a personalità che siano già in possesso di una laurea.
2. La “Laurea *honoris causa*” e il “Dottorato *honoris causa*” attribuiscono le prerogative e i diritti previsti dalla legge.
3. La proposta di conferimento della Laurea *honoris causa*, assunta a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di corso di studio in cui sono tenuti gli insegnamenti più affini alle attività per le quali si è distinta la personalità candidata. La proposta, formulata dal Consiglio di corso di studio, è approvata con la maggioranza di due terzi dei voti (limitata alla componente docente) del Consiglio di Dipartimento nel quale risulti attivato il corso di studio.

La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell'estratto del relativo verbale dal quale risulti l'esatta denominazione della laurea magistrale proposta (con indicazione della classe di appartenenza) ed il *curriculum vitae* del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), nonché traspariano, con inequivocabile chiarezza, gli speciali meriti dello stesso candidato.

3.1. La proposta di conferimento del "Dottorato honoris causa", assunta, a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di Dipartimento al quale conferisce il dottorato richiesto, previo parere favorevole del Collegio del dottorato di riferimento.

Il dottorato deve essere attivo nell'anno accademico in cui viene approvata la proposta.

La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell'estratto del relativo verbale dal quale risulti l'esatta denominazione del dottorato da conferire e del *curriculum vitae* del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), oltre che da una relazione a cura del Coordinatore del Dottorato, attestante le motivazioni della richiesta.

4. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento è inviata al Rettore che, previa comunicazione al Senato Accademico, provvede a trasmetterla al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.

Le proposte pervenute al Rettore sono preventivamente esaminate dal Dirigente dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti che verifica il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. Le proposte sono trasmesse al MIUR fino al numero massimo consentito dalla numerosità del contingente di professori e ricercatori in ruolo nell'Ateneo nello stesso anno solare (approvazione pari a una, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000).

Laddove le proposte pervengano in numero maggiore rispetto al numero massimo di approvazioni possibili da parte del MIUR, le medesime saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata ai sensi dell'articolo 8, che, sulla scorta di criteri predeterminati con deliberazione approvata dal Senato Accademico, provvederà ad esaminarle sotto il profilo qualitativo e le selezionerà per il conseguente inoltro.

Art. 4 - Palermo University Prize

1. Il "*Palermo University Prize*" è un riconoscimento a insigni studiosi e/o a personalità, italiane o straniere, di particolare prestigio – scientifico e/o culturale – che, non appartenenti né avendo

mai svolto il proprio servizio di ruolo presso l'Università di Palermo, abbiano con quest'ultima intrattenuto proficui e duraturi rapporti di collaborazione, tali da accrescerne la rinomanza culturale e la competitività scientifica a livello nazionale ed internazionale.

2. La proposta di attribuzione del riconoscimento è può essere avanzata dal Rettore o da altra struttura accademica con la quale si è sviluppato il rapporto di collaborazione.

La proposta, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei voti del competente Consiglio di struttura richiedente (limitato alla componente docente), deve essere corredata da una relazione da cui si evincano informazioni su:

- *Curriculum vitae et studiorum* della personalità proposta;
- idonea documentazione a supporto della collaborazione intrattenuta con regolarità e profitto con l'Ateneo di Palermo;
- esaustiva e specifica motivazione della proposta.

3. La deliberazione del competente Consiglio di struttura è sottoposta alla successiva approvazione (a maggioranza) del Senato Accademico. In caso di proposta formulata direttamente dal Rettore, quest'ultima è valutata, a maggioranza, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ALTRI RICONOSCIMENTI

Art. 5 – Benemerito dell'Ateneo di Palermo

1. L'onorificenza di “Benemerito dell'Ateneo di Palermo” può essere attribuita a personalità, di regola esterne all'Ateneo, o ad enti, associazioni, aziende, ecc. che si siano particolarmente distinte in ambito sociale, civile, istituzionale, economico-imprenditoriale o che abbiano acquisito rilevanti meriti culturali, artistici e sportivi.
2. La proposta, corredata da una congrua motivazione, può essere avanzata, su iniziativa personale o su istanza di soggetti esterni o interni all'Ateneo, dal Rettore, dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti delle Scuole, sentiti i relativi Consigli, o dal Direttore Generale. La proposta è approvata, a maggioranza, dal Senato Accademico.
3. Eccezionalmente e non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pensionamento, il riconoscimento può essere conferito anche a docenti di ruolo in quiescenza dell'Università di Palermo, a condizione che questi ultimi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano intrattenuto proficui e regolari rapporti di collaborazione con l'Ateneo.

La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal precedente comma.

4. L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo" può altresì essere conferita alla memoria ed attribuita a soggetti che abbiano operato a vario titolo all'interno dell'Ateneo (personale docente, personale tecnico amministrativo, studenti, ecc.) e con riconosciuta dedizione abbiano prestato la propria attività a vantaggio dello stesso, arricchendone l'immagine e il prestigio.

La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal precedente comma 2.

Art. 6 - Intitolazione di musei, aule, laboratori, biblioteche dell'Ateneo

1. L'Ateneo regola l'intitolazione di locali, musei, aule, laboratori, biblioteche e spazi aperti di sua proprietà a personalità scomparse, di norma appartenute allo stesso Ateneo, delle quali è riconosciuto il prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile.
2. La personalità deve essere deceduta da almeno tre anni.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica a tutti coloro che hanno svolto funzioni pubbliche con disciplina ed onore ed hanno difeso la Patria e l'ordinamento democratico fino al sacrificio estremo.
4. In circostanze speciali, accertate con il parere favorevole dei 2/3 del Senato Accademico e con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, è consentita la deroga al limite temporale di cui al comma 2.
5. La proposta di intitolazione deve essere deliberata a maggioranza qualificata dall'organo collegiale competente per il sito del quale si richiede l'intitolazione.

La proposta è accompagnata da una relazione contenente l'illustrazione delle più importanti notizie biografiche della personalità e la motivazione per cui si richiede l'intitolazione.

Nella proposta devono essere specificati i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte), e il testo dell'eventuale epigrafe che si intende riportare sulla targa di intitolazione.

6. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.
7. In ogni caso, la proposta approvata dal competente organo collegiale, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che, in via definitiva, approva o respinge la proposta medesima, previo parere del Senato Accademico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte di conferimento

Le proposte di conferimento, corredate dalla documentazione richiesta dai precedenti articoli, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno all'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti.

Art. 8 - Nomina della Commissione di valutazione

Per l'assolvimento degli adempimenti, previsti dal presente Regolamento e non attribuiti ad altri organi di Ateneo, è annualmente nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, una Commissione composta da tre docenti (anche in quiescenza), da un dirigente amministrativo e da uno studente.

Art. 9 - Conferimento dei riconoscimenti onorifici

1. La "Laurea *honoris causa*", il "Dottorato *honoris causa*", i titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" sono concessi dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.
2. I restanti riconoscimenti onorifici, previsti dal presente Regolamento, sono disposti con decreto rettorale.

Art. 10 - Cerimonia di conferimento

1. Per la consegna dei riconoscimenti onorifici o per l'intitolazione di spazi è usualmente prevista una cerimonia, organizzata dall'Ufficio del Cerimoniale del Rettorato, in raccordo con la struttura proponente. Per il conferimento della "Laurea *honoris causa*", del "Dottorato *honoris causa*" e del "*Palermo University Prize*" è comunque prevista una *lectio magistralis* del premiato.
2. La cerimonia si tiene, di norma, entro un anno dalla data di decretazione del Ministro o del Rettore.
3. Della cerimonia è data adeguata diffusione sul sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo di comunicazione che non comporti alcun rilevante aggravio economico.
4. Per tutte i riconoscimenti onorifici è prevista la consegna del sigillo dell'Ateneo e di una pergamena in cui sono riportate le generalità del premiato e l'eventuale motivazione del conferimento (in lingua inglese nel caso del "*Palermo University Prize*").

Art. 11 – Registro delle onorificenze

1. È istituito apposito registro delle onorificenze attribuite dall'Università di Palermo, custodito e aggiornato dall'Ufficio Cerimoniale.

2. Sul registro sono elencati i titoli conferiti, i nominativi dei premiati, la data del conferimento e della cerimonia. E' altresì indicata anche l'ubicazione esatta dei locali e degli spazi intitolati alla memoria.
3. Il registro è consultabile sul portale di Ateneo.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il "*Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell'Università degli Studi di Palermo*", emanato con Dr. Repertorio n. 1180/2014 del 03.04.2014;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo, nonché alle norme legislative in vigore.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari